

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DISPOSIZIONI GENERALI

Indice

CAPO I- IUC -DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1a. - Oggetto del Regolamento
- Art. 2a. - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 3a.- Riscossione
- Art. 4a.- Dichiarazione
- Art. 5a. – Versamenti
- Art. 6a. – Ravvedimento
- Art. 7a. – Accertamento
- Art. 8a. – Sanzioni
- Art. 9a.- Rimborsi
- Art. 10a.- Calcolo degli interessi
- Art. 11a.- Contenzioso
- Art. 12a. - Abrogazioni e norme di rinvio
- Art. 13a. - Entrata in vigore

CAPO II- IUC –COMPONENTE IMU

- Art. 1.B – Oggetto
- Art. 2.B - Aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 3.B - Aree fabbricabili
- Art. 4.B – Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 5.B - Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali
- Art. 6.B – Esenzioni
- Art. 7.B – Assimilazioni
- Art. 8 B- Agevolazioni
- Art. 9.B – Riduzioni
- Art. 10.B – Modalità di versamento
- Art. 11.B – Attività di controllo

PAPO III -IUC – COMPONENTE TASI

- Art. 1.C – Oggetto
- Art. 2.C - Presupposto del tributo
- Art. 3.C – Soggetti passivi
- Art. 4.C - Base imponibile
- Art. 5.C - Aliquote ,riduzioni, detrazioni ,esenzioni
- Art. 6.C - Servizi indivisibili
- Art. 7.C – Modalità di versamento
- Art. 8.C – Importi minimi
- Art. 9.C. - Dichiarazioni

CAPO IV - IUC – COMPONENTE TARI

Art. 1.D – Oggetto del Regolamento  
Art. 2.D – Gestione e classificazione dei rifiuti  
Art. 3.D – Rifiuti assimilati agli urbani  
Art. 4.D – Presupposto per l'applicazione del tributo  
Art. 5.D – Soggetti passivi  
Art. 6.D – Esclusioni  
Art. 7. D- Categorie di utenze, agevolazioni, riduzioni  
Art. 8. D- Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali  
Art. 9.D – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio  
Art.10.D – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni  
Art. 11.D – Determinazione della base imponibile  
Art. 12.D – Costo di gestione  
Art. 13.D – Determinazione della tariffa  
Art. 14.D – Riscossione  
Art. 15.D – Dichiarazione  
Art. 16.D – Tributo giornaliero  
Art. 17.D – Tributo provinciale  
Art. 18.D – Dilazioni di pagamento  
Art. 19.D – Rimborsi e compensazione  
Art. 20.D – Riscossione coattiva  
Art. 21.D – Norme transitorie e finali

**ART. 1a. - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**ART. 2a. - Funzionario responsabile del tributo**

a) Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

b) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

**ART. 3a. - Riscossione**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

**ART. 4a. - Dichiarazione**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento o comunque entro il termine ultimo del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro i termini di cui al comma 1. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal comma 1.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

**ART. 5a. - Versamenti**

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

**ART. 6a- Ravvedimento**

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:

a) la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata in acconto o a saldo;

#### **ART. 7a. – Accertamento**

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte dagli uffici sui versamenti eseguiti dai contribuenti venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento, ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 L. 296/2006 comprensivo del tributo o del maggior tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi IUC o anche solo uno o alcuni di essi.

#### **ART. 8a. – Sanzioni**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51 (cinquantuno) euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51 (cinquantuno) euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2., entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un quarto per gli anni fino al 2011 e ad un terzo per l'anno 2012 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997.
8. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6. del presente regolamento.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
10. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

#### **ART. 9a.- Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è

intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

#### **ART. 10a. - Calcolo degli interessi**

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

#### **ART: 11 a.- Contenzioso**

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.

Si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al d.lgs. n. 218/97 e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti da specifiche norme.

#### **ART. 12a. - Abrogazioni e norme di rinvio**

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

2. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alla deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 20.10.1998 per l'assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

#### **ART. 13a.- Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

**ART. 1.B- Oggetto**

1. Il presente capo, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili e s.m.i.

**ART. 2.B - Aliquote e detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.  
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**ART. 3.B- Aree fabbricabili**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.  
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.  
3. I valori di cui al comma 2 hanno l'esclusivo effetto di ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dai valori di cui al comma 2, qualora il pagamento stesso sia stato effettuato sulla base di un atto di compravendita o propeudeutico alla compravendita.

**ART. 4.B- Aree fabbricabili divenute inedificabili**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.  
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale consistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata, o non vi sia in atto, alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.  
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.  
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi di imposta durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.  
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

**ART. 5.B - Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali**

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

**ART. 6.B – Esenzioni**

1. Si applicano le esenzioni previste per legge.

**ART. 7.B - Assimilazioni**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
2. E' considerata abitazione principale l'unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. L'agevolazione di cui al comma 2 del presente articolo è richiesta dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato, qualora la residenza venga trasferita in istituti di ricovero o sanitari fuori comune.

#### **Art. 8.B Agevolazioni**

1. Per le abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti di 1° grado che la utilizzano come abitazione principale (ovvero l'immobile in cui il comodatario abbia sia residenza anagrafica che dimora abituale), potrà essere prevista una apposita aliquota.
2. In tal caso, per poter usufruire di tale agevolazione il proprietario dell'immobile dovrà consegnare, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato, apposita dichiarazione unitamente a copia dell'atto di comodato regolarmente registrato.

#### **ART. 9. B- Riduzioni**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente a foto che attestino lo stato dell'immobile, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata l'inagibilità o inabitabilità, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato. Tale decorrenza varia per le condizioni di cui al comma 3. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
  - a) gravi carenze statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
  - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico - edilizia.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) o da eventi accidentali (incendio, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare nuova documentazione.

#### **ART. 10. B- Modalità di versamento**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**ART. 11. B– Attività di controllo**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a 6,00 (sei) euro.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento , qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad 6,00 (sei) euro, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
4. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità dell'I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.



**ART. 1. C- Oggetto**

1. Il presente capo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dall' 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.

**ART. 2. C - Presupposto del tributo**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione dei terreni agricoli.

**ART. 3. C - Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**ART. 4. C - Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**ART. 5. C – Aliquote- riduzioni- detrazioni-esenzioni**

1. Il Comune provvede alla determinazione delle aliquote nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. Il Comune, con la medesima deliberazione che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1 commi 682 e 731 l. n. 147/2013 e smi.

3. Le aliquote, le riduzioni, le esenzioni e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**ART. 6. C -Servizi indivisibili**

1. L'individuazione dei servizi indivisibili, riportata di seguito, può essere aggiornata annualmente con delibera di Consiglio Comunale.

I relativi costi vengono deliberati annualmente dall'organo competente con la delibera di approvazione delle aliquote.

n.			
1	1.01.07- anagrafe e stato civile		
2	1.02.01- giustizia		
3	1.03.01 - sicurezza e polizia municipale		
4	1.05.01 - biblioteca e museo		
5	1.05.02 - attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		
6	1.08.01- viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		
7	1.08.02.- illuminazione pubblica e servizi connessi		
8	1.09.03- protezione civile		
9	1.09.06 - servizi per giardini, verde pubblico		
10	1.10.04 - assistenza pubblica e servizi alla persona		

#### **ART. 7. C - Modalità di versamento**

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, con scadenza il 16 giugno e 16 dicembre salvo diverse previsioni di legge.

Per l'anno 2014 le scadenze vengono fissate al 16 ottobre e 16 dicembre.

3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Il versamento deve essere eseguito in autoliquidazione mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **ART. 8. C - Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a 6,00 (sei) euro.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad 6,00 (sedici) euro, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

#### **ART. 9. C –Dichiarazioni**

1. Ai fini della Dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

**Art. 1.D Oggetto**

1. Il presente capo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dall' 01/01/2014, dell' imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 2. D Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e il trattamento finale (recupero o smaltimento) dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

**Art. 3. D Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti come individuati, per qualità e quantità, con deliberazione consiliare n. 37 del 30.10.1998.

**Art. 4. D Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
  - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete (erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione, o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione del tributo.
7. Si considerano soggetti tutti i locali e le aree predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati.

**Art. 5. D Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti, o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di

questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.

6. Per i locali destinati ad attività recettiva la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

#### **Art. 6.D Esclusioni**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitti aventi funzione di isolamento termico con altezza massima inferiore o uguale a m. 1,50;

c) ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili per una superficie massima inferiore o uguale al 10% della superficie residenziale;

d) unità immobiliari prive di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete salvo diverso accertamento in relazione all'uso cui sono destinate;

e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

g) sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte (pertinenziali o accessorie a civili abitazioni) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.

4. Non sono, inoltre, soggette alla TARI le superfici ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani a norma di legge, nonché rifiuti urbani pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi a norma ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, fermo restando l'obbligo di presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

5. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, una percentuale di abbattimento per come previsto al successivo art. 8D.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 7. D – Categorie di utenza - Riduzioni- Agevolazioni**

La tassa comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

a1) viene riconosciuta un'agevolazione alle famiglie numerose equiparando le fasce di 5, 6 e più componenti a quella di 4;

a2) per agevolare le famiglie con ridotta capacità contributiva viene riconosciuta una detrazione di € 50,00 per i nuclei familiari aventi un reddito ai fini ISEE fino a € 1.000,00, riferito all'anno precedente a quello d'imposta. Tale detrazione potrà essere modificata in sede di determinazione delle tariffe.

a3) Per le abitazioni con presenza nel nucleo familiare di disabile con grave e permanente difficoltà di deambulazione ex art. 3-comma 3 L. 104/92, si applica una riduzione del 30% della tariffa.

b) domestiche non residenti e/o tenute a disposizione; le utenze domestiche non residenti e/o tenute a disposizione sono:

- occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale;

- non occupate e tenute a disposizione ove non risulti nessuna residenza o domicilio.

Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero convenzionale fisso di occupanti pari a uno.

2. Utenze non domestiche. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

La classificazione dei locali e delle aree, in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

#### **Art. 8. D – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta della percentuale del 20%.

2. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui al comma precedente viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) riferito al periodo in cui si chiede la riduzione, entro il mese di maggio dell'anno successivo.

#### **Art. 9. D – Riduzioni del tributo per inferiori livelli del servizio**

1. Il tributo è ridotto del 50% per le aree ed i locali insistenti in zone territoriali del Comune ove il gestore della raccolta e del trasporto dei rifiuti effettua il servizio in forma ridotta per mancato conferimento della frazione umida.

2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 % della tariffa.

#### **Art. 10. D – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

1. In nessun caso risultano cumulabili agevolazioni, esenzioni, detrazioni e riduzioni disciplinate dal presente regolamento.

2. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni, detrazioni, esenzioni deve essere dimostrata dall'utente che deve farne apposita istanza nella denuncia originaria o in quelle successive di variazione. L'agevolazione di cui all'art. 7, punto a2 deve essere richiesta annualmente entro il mese di giugno. Per l'anno 2014 la richiesta può essere fatta entro 15 giorni dalla pubblicazione del

regolamento.

3. Il Comune effettuerà annualmente i controlli sulla veridicità della documentazione presentata.

#### **Art. 11. D- Determinazione della base imponibile**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

6. Fino ad allineamento dei dati catastali, l'immobile verrà ascritto a tributo per la superficie dichiarata o, se presente, quella riportata dai precedenti archivi di tassazione comunale.

#### **Art. 12. D. Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. E' riportato a nuovo nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale. Nella determinazione dello scostamento da riportare al nuovo esercizio si considera anche la variazione negativa intervenuta nei costi consuntivi di gestione rispetto a quelli preventivati.

#### **Art. 13. D- Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei principi contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e delle disposizioni di cui al comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2013 .

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite alle voci non direttamente riconducibili alla quantità di rifiuti raccolti, nonché agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti secondo criteri razionali.

6. In sede di determinazione delle tariffe, il comune strutturerà le stesse rispettando i principi di chi inquina paga e della integrale copertura dei costi dell'intero servizio di gestione dei rifiuti. Al fine di temperare forti

squilibri tra le categorie potrà avvalersi della semplificazione prevista per gli anni 2014 e 2015 dal citato comma 652 dell'art. 1 l. 147/2013.

In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo si intendono prorogate le tariffe in vigore laddove permanga lo stesso sistema di tassazione. Le tariffe del tributo possono comunque essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 d. lgs. N. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### **Art. 14 .D- Riscossione**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad osservare le modalità di riscossione rese note dall'Ente. Di norma il tributo è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Il pagamento viene di norma disposto in 4 rate bimestrali da riscuotere nell'anno di competenza.

#### **Art. 15. D – Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, preferibilmente su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

2. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

#### **Art. 16. D– Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 20 %. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

8. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliero le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere ecc. ) o perché oggettivamente

(banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi ecc. ) non producono o hanno una produzione di rifiuti irrilevante.

#### **Art. 17. D- Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

#### **Art. 18. D- Dilazioni del pagamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a ciascuna scadenza fino ad un massimo di 6 rate bimestrali sulla riscossione ordinaria e 36 su quelle risultanti dagli avvisi di accertamento. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. La dilazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.
3. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di consentire le verifiche, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata documentazione riguardante lo stato di difficoltà.
5. Salvi rimanendo particolari situazioni valutabili dall'ufficio caso per caso, la rateizzazione viene accordata per le utenze domestiche, qualora l'importo dovuto, a ciascuna scadenza, sia maggiore di € 100,00 allegando attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente con valore fino a € 6.246,89 e, per le utenze non domestiche qualora l'importo dovuto, a ciascuna scadenza, sia maggiore di € 300,00 allegando autocertificazione attestante un reddito dell'attività per l'anno precedente non superiore ad € 15.617,23.
6. In caso di mancato pagamento di una rata: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione; c) l'importo non può più essere rateizzato.

#### **Art. 19. D - Rimborsi e compensazione**

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti.
5. Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

#### **Art. 20. D – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

#### **Art. 21. D - Norme transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall'01.01.2014.



2. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

3. Le dichiarazioni già presentate, o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.